



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Prot. G.C. n° 1352
Prot. Gen. n° 65469/4.5.3

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 19 ottobre 1999

OGGETTO: *Insedimenti Produttivi classificati insalubri - Compatibilità urbanistica - Adozione documento di regolamentazione.*

**Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla
votazione sull'oggetto**

PRESIDENTE	Cognome e nome	Carica	Presenti
Ing. Luigi Lucherini	LUCHERINI Luigi	SINDACO	1
	MERELLI Alberto	VICE SINDACO	2
	ANGIOLINI Rossella	ASSESSORE	3
	CHERICI Armando	"	4
	BERTI Paolo	"	5
	GHINELLI Alessandro	"	6
	ARRIGUCCI Giulio	"	7

SEGRETARIO
Dr.ssa Lucia Bartoli

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il dettato dell'art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G., così come riformulato con variante adottata con atto del C.C. n. 74 del 25.03.1998 e definitivamente approvata con atto del C.C. n. 365 del 21.12.1998 (pubbl. BURT n. 12 del 24.03.1999), che recita, al secondo e terzo comma, nel modo seguente: *“Le attività produttive classificate insalubri di 1^ classe in esercizio alla data di adozione del presente strumento urbanistico, sono autorizzate, fino all'approvazione del Piano Strutturale di cui alla L.R. 5/95, al mantenimento della situazione di fatto anche se difforme dalla destinazione di zona. Oltre tale termine, per le attività di cui al punto precedente, al fine di favorirne il trasferimento nell'ambito di appositi comparti in zona D previsti dal successivo art. 24 delle presenti norme, non sarà proceduto al rinnovo/rilascio della licenza d'uso di cui all'art. 164 del Regolamento Comunale d'Igiene ...”*;

Visto l'art. 216 del T.U.L.L.SS. (R.D. 27.07.34 n. 1265), che, trattando delle “Lavorazioni insalubri”, classifica le medesime in due distinte classi di pericolosità, prescrivendo, per quelle classificate nella prima classe, che debbano *“essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”*, mentre specifica che sono classificabili nella seconda classe: *“quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato”*;

Considerato che il sopraccitato art. 216, prevede altresì che *“una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe”* possa comunque *“essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”*;



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Visto il nuovo elenco aggiornato delle industrie insalubri contenuto nel D.M. 5.09.1994;

Rammentato che la classificazione delle imprese riguardo alla insalubrità della loro attività è decretata dall'Amm.ne Comunale su conforme parere della competente AUSL, e che il loro insediamento e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 164 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2368 del 10.10.96 con la quale, nel considerare la necessità di approfondire la problematica relativa alla reale compatibilità con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. di certe lavorazioni che, seppure considerate insalubri a termini di legge, possano, per la loro specifica natura e per le loro ridotte dimensioni, essere collocate anche in zone residenziali o comunque considerate non compatibili dalla destinazione di Piano (restauratori di mobili, piccoli artigiani, laboratori odontotecnici ecc.), prende atto del documento finale elaborato da un gruppo di lavoro appositamente costituito e formato da tecnici del Servizio Ambiente del Comune, della AUSL e dell'ARPAT, contenente proposte in ordine alla predeterminazione dei criteri di accettabilità di alcune tipologie di industrie insalubri di 1^a classe in zone urbanisticamente non compatibili unitamente a criteri di limitazione della presenza, nelle medesime zone residenziali, di attività insalubri di 2^a classe;

Preso atto, a tale proposito, anche di quanto ribadito dal Ministero della Sanità, in risposta al quesito posto da questa Amministrazione, e cioè che, in conformità alla Circ. n. 19 del 19.03.82, la classificazione di una determinata attività produttiva nella 1^a o nella 2^a classe dell'elenco debba essere considerata come una semplice segnalazione generalizzata di rischio potenziale per la salute o la qualità della vita della popolazione e che pertanto è demandata alla competenza delle Autorità Locali la valutazione delle diverse situazioni particolari, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'attività da classificare, nonché dell'intero contesto in cui tale attività è inserita;

Considerato che con la citata precedente propria deliberazione si domandava all'allora Dipartimento Assetto del Territorio l'espressione di un parere in merito alla compatibilità della regolamentazione proposta per le attività insalubri di cui agli elenchi relativi alle zone A, A1, A2, B4, B1, B2, B3, zone per insediamenti diffusi, con il disposto dell'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G., rinviando altresì all'esame del medesimo Dipartimento la restante proposta per una eventuale modifica della vigente normativa urbanistica locale;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 19.08.99, prot. sez.le n. 12889, dal Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica, in merito alla compatibilità della regolamentazione proposta per le attività insalubri con il disposto di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla formale adozione del documento a suo tempo elaborato, che considera globalmente la compatibilità degli insediamenti insalubri con tutte le zone del vigente P.R.G., e del quale questa G.C. aveva preliminarmente preso atto con precedente delib. n. 2368 del 10.10.96;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Ufficio Ambiente e Sanità, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n° 142;



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Ritenendo non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990, non presentando il presente atto alcun profilo di natura finanziaria o contabile;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge:

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, relativo alla predeterminazione dei criteri di accettabilità di alcune tipologie di industrie insalubri di 1^ classe in zone urbanisticamente considerate non compatibili unitamente a criteri di limitazione della presenza, nelle medesime zone, di attività insalubri di 2^ classe;
2. di disporre l'applicazione da parte degli Uffici competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni della regolamentazione in esso contenuta, relativamente agli insediamenti produttivi classificati insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.SS. (R.D. 27.07.34 n. 1265) nelle zone classificate come residenziali dal vigente P.R.G.;

AG

file: DELIBERE/GIUNTA/insalubr.doc

Allegato
alla deliberazione GC
19.10.1999, n. 1352

CRITERI GENERALI PER L'ACCETTABILITÀ DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI IN ZONE DOVE C'È PRESENZA DI CIVILI ABITAZIONI.

I. PREMessa:

Il presente documento ha per scopo la tutela delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie nelle aree in cui si verifica la contemporanea presenza di residenza ed attività produttive.

L'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie è stato integrato con D.M. 5 settembre 1994; detto elenco, considerando le industrie sotto il triplice aspetto delle sostanze chimiche (prodotte, impiegate o depositate), dei prodotti e materiali (lavorati, prodotti, trattati o depositati) e delle attività industriali, non prendendo in esame la dimensione aziendale e la quantità di sostanze pericolose lavorate, comprende anche lavorazioni che solitamente presentano impatti sull'ambiente e sulla salute della collettività trascurabili, tali da non richiedere il confinamento di queste attività in aree particolari.

La possibile presenza di attività potenzialmente, ma non di fatto, pericolose o disturbanti è stato recepito, in particolare, dalla normativa in tema di emissioni (D.P.R. 25 luglio 1991) che ha individuato attività che comportano un inquinamento atmosferico poco significativo e/o ridotto, escludendo per le prime la necessità di qualsiasi tipo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pur restando comprese nell'elenco delle industrie insalubri.

In via generale tutte le attività comprese nell'elenco delle industrie insalubri, sia di I che di II classe, possono arrecare disturbo al vicinato e, pertanto, dovrebbero essere ritenute non compatibili dal punto di vista igienico-sanitario con le aree di tipo residenziale siano esse di tipo A che di tipo B.

Viceversa, tutti i tipi di attività insalubri sono ritenuti compatibili, in via generale, con le zone di tipo D "Attività Produttive". Sono presenti però nel territorio comunale alcune aree di tipo D, elencate in questo documento, all'interno delle quali è rilevante l'uso residenziale dei fabbricati o che sono contigue ad aree residenziali. Per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie di cui abita tali immobili sono state individuate alcune attività, comprese tra quelle insalubri di I classe, che provocano impatti ambientali particolarmente significativi, pericolo, sicuro disturbo e nocimento alla salute che, per tale motivo, saranno consentite in quelle aree per attività produttive in cui si è evidenziato il rischio per la popolazione residente solo dopo attenta verifica ai sensi dell'art. 216 comma 5 del T.U.L.S. ed eventuale adozione dei limiti più restrittivi per le emissioni come previsto dal DPR 203/88 secondo un criterio generale che tende all'esclusione di queste attività particolarmente disturbanti dalle zone più intensamente abitate. L'elenco di queste zone è riportato al termine del paragrafo relativo alle industrie insalubri di I classe.

Le presenti indicazioni saranno applicate a tutti i nuovi insediamenti, facendo salva la situazione pregressa regolarmente autorizzata. Non saranno consentite integrazioni al ciclo produttivo in difformità di quanto previsto nei presenti criteri, né il mantenimento di cicli produttivi difformi nel caso subentri. Si derogherà da questo criterio nel caso in cui l'unica variazione sia quella della ragione sociale.

Come criteri generali, salvo sia espressamente previsto il contrario, tutte le attività potranno essere insediate solo ai piani terreni dei fabbricati, le emissioni dovranno essere condottate al di sopra del tetto del fabbricato (si fa eccezione per i ricambi d'aria ambiente) e l'eventuale limitazione del numero degli addetti intende comprendere in tale numero tutti coloro che realmente operano in azienda, soci o titolare partecipanti all'attività inclusi.

Redditi Lavoratori
Dott. [firma]

Z. ATTIVITÀ INSALUBRE DI 1ª CLASSE

Vengono di seguito indicate le lavorazioni che, pur essendo classificate come insalubri in base al D.M. 05.09.1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), in virtù di considerazioni di tipo igienico-sanitario, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei procedimenti tecnologici abitualmente adottati o comunque disponibili e secondo criteri quali-quantitativi di volta in volta indicati, possono essere accettate anche in zone residenziali perché il loro esercizio di norma "non reca nocimento alla salute del vicinato". Resta inteso che sulla singola richiesta di autorizzazione troverà applicazione quanto disposto dall'art. 216 T.U.L.S. e, comunque, qualora insorgano problemi di natura igienico-sanitaria in fase di gestione delle attività troverà applicazione quanto disposto dall'art. 217 T.U.L.S. (dalla prescrizione di ulteriori accorgimenti tecnici per eliminare gli inconvenienti, fino alla revoca dell'autorizzazione).

Sono ritenute compatibili con zone residenziali di tipo A, AI, AZ, B4 le seguenti attività, con il limite massimo di 3 addetti:

1. Laboratori odontotecnici {I, B, 82}.
2. Laboratori orafi con fusione purché con forno ad induzione a circuito chiuso {I, B, 82}.
3. Laboratori orafi con smaltatura (solo se manuale) {I, B, 82}.
4. Laboratori orafi con decappaggio acido (bianchimento) ad esclusione di quello con acido nitrico, con quantità massima di acido stoccato pari a 5 l, in abienti idonei, utilizzando contenitori dotati di controvasca per la raccolta di eventuali sversamenti {I, A, 16; 8}.
5. Laboratori orafi con trancitura e stampaggio della lastra esclusivamente con bilancier azionati manualmente {I, B, 82}.
6. Decorazione di manufatti in ceramica senza procedimento di cottura {I, B, 38}.
7. Impianti di trattamento acque ad esclusione di trattamenti biologici in vasca aperta {I, B, 100}.
8. Utilizzazione mastici e solventi in piccole produzioni artigianali (calzoiari, pelletterie, ...) con utilizzo giornaliero inferiore a 2 kg {I, A, 107; 108}.
9. Attività di trasformazione e conservazione di frutta, carne, pesce, produzione di prodotti lattiero-caseari nonché lavorazioni manifatturiere alimentari solamente se annesse a vendite dirette a conduzione artigianale/familiare {I, B, 22; 43}.
10. Stoccaggio temporaneo a piè di produzione di rifiuti tossici e nocivi generati in cicli autorizzabili purché siano previsti idonei sistemi di confinamento nel rispetto della normativa vigente {I, B, 101}.

Sono ritenute compatibili con zone residenziali di tipo B1, B2, B3, zone per insediamenti diffusi le seguenti attività, con un massimo di 5 addetti, salvo casi più restrittivi espressamente indicati:

1. Tutte le attività ritenute compatibili con zone residenziali di tipo A e B4.
2. Lavorazioni meccaniche con uso di fucina per aziende con un massimo di 3 addetti {I, B, 82}.
3. Laboratori orafi con esclusione delle fasi di trancitura con presse, microfusione, vuotatura con attacco di tipo chimico, trattamenti galvanici con cianuri, essiccazione fanghi e incenerimento spazzature. È consentito lo stoccaggio di acido cloridrico e solforico nei quantitativi massimi di 10 l, purché avvenga in locali idonei e utilizzando apposite controvasche, sono altresì ammesse le lavorazioni per deformazione plastica a freddo del metallo (laminazione, trafilatura, ...). È esclusa l'utilizzo di bombole contenenti gas compressi liquefatti e lo stoccaggio di gas tossici; la fusione con emissione dei fumi è ammessa esclusivamente se effettuata con forni ad induzione elettronica. Resta inteso che tutte le emissioni di fumi debbano avvenire al di sopra del tetto. {I, A, 8; 16; B, 82; II, C, 11}.
4. Laboratori di ricerca ed analisi con esclusione di laboratori per saggi orafi e laboratori con detenzione di gas tossici diversi da quelli utilizzati in cicli frigoriferi {I, A, ...}.
5. Utilizzo di ammoniaca in impianti a circuito chiuso e stoccaggio di soluzioni diluite come preparati per la pulizia {I, A, 25}.

Raffaella Clara Pizzini

Luciano

Manuela

6. Utilizzo di ossido di etilene in ospedali e case di cura {I, A, 63}.
7. Utilizzo di solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti per uso enologico {I, A, 105}.
8. Deposito di sostanze chimiche classificate o provvisoriamente classificate come pericolose se destinate alla vendita diretta e già confezionate per la vendita {I, A, 107, 108}.
9. Impiego di coloranti per l'artigianato artistico (stoffe, dipinti, ceramiche,....) {I, C, 112; B, 108; II, C, 15}.
10. Deposito di esplosivi destinati alla vendita diretta al minuto nelle armerie e rivendite di giochi pirotecnici a condizione di preventivo nulla osta da parte della Commissione Esplosivi {I, B, 50}.
11. Filatura e tessitura di fibre tessili solo se effettuata con lavorazione manuale {I, B, 59}.
12. Miscelazione e confezionamento di pitture, vernici, smalti e lacche per uso o vendita diretta al minuto {I, B, 96, 108}.
13. Esercizio di depositi, impianti di depurazione e trattamento di rifiuti solidi e liquidi relativi a cicli produttivi autorizzabili e ai soli quantitativi localmente prodotti dalla ditta stessa {I, B, 100}.
14. Impermeabilizzazione, apprettatura, colorazione e stampa di tessuti in laboratori artigianali o artistici ad esclusivo servizio diretto al minuto {I, B, 112}.

Dal punto di vista igienico-sanitario tutte le attività insalubri sono compatibili con le zone agricole intese come aperta campagna (art.216 T.U.L.S.).

Si ritiene debbano essere confinate nelle zone E, E1, E2, E3, E4 e D1 le seguenti attività:

1. Macinazione e frantumazione di minerali e rocce purché risulti da idonea previsione di impatto acustico la rispondenza dell'attività al dettato del D.P.C.M. 1 marzo 1991. {I, B, 83}.
2. Allevamento di animali (è richiesta una fascia di rispetto non inferiore a 30 m - in analogia alle norme sulla fertirrigazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 - rispetto alle abitazioni). {I, C, 1}.
3. Stalla di sosta per il bestiame (è richiesta una fascia di rispetto non inferiore a 30 m - in analogia alle norme sulla fertirrigazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 - rispetto alle abitazioni). {I, C, 2}.
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca, purché risulti accettabile da idonea documentazione tecnica l'impatto degli odori (è richiesta una fascia di rispetto non inferiore a 30 m - in analogia alle norme sulla fertirrigazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 - rispetto alle abitazioni). {I, C, 4}.
5. Scuderie e maneggi (è richiesta una fascia di rispetto non inferiore a 30 m - in analogia alle norme sulla fertirrigazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 - rispetto alle abitazioni). {I, C, 21}.
6. Macelli, inclusa scuoiatura e la spennatura (è richiesta una fascia di rispetto non inferiore a 30 m - in analogia alle norme sulla fertirrigazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 - rispetto alle abitazioni). {I, C, 17}.
7. Impianti di compostaggio e trattamento di rifiuti organici. {I, B, 100}.

Dal punto di vista igienico-sanitario sono ritenute a notevole impatto ambientale e/o igienico-sanitario le seguenti attività produttive:

1. Incenerimento di spazzature
2. Affinazione-recupero di metalli preziosi
3. Vuotatura con emissione di fumi
4. Deposito ed utilizzo di gas tossici (esclusa ammoniacca negli impianti di refrigerazione)
5. Lavorazioni di asfalti, bitumi, benzine e idrocarburi in generale
6. Industrie comprese nel D.P.R. 175/88

Redd. (L. 11.11.1975) n. 360
 L. 11.11.1975 n. 360
 L. 11.11.1975 n. 360

Le attività produttive di cui al capoverso precedente non potranno essere insediate nelle sottoelencate zone. D in considerazione del rilevante impatto igienico sanitario e della concomitante presenza di insediamenti abitativi al loro interno o immediatamente a ridosso, se non dopo attenta valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.S., così come indicato nella premessa.

1. Via Genova
2. Via Tanucci
3. Tramarino
4. Ceciliano - La Chianicella
5. Ceciliano - Case Nuove
6. Villaggio Oriente
7. La Cella
8. Ponte alla Chiassa
9. Indicatore

3. ATTIVITÀ INSALUBRI DI II^a CLASSE O A SIGNIFICATIVO IMPATTO IGIENICO-SANITARIO

Oltre alle industrie insalubri di I classe, sulla base di quanto riportato in premessa e sull'esperienza maturata dai servizi di prevenzione della USL, si è ritenuto necessario elencare talune attività o fasi di cicli produttivi che, anche se classificabili come insalubri di II classe o non classificabili come insalubri, presentano significativi impatti di tipo igienico-sanitario per cui il loro insediamento in zone residenziali dovrebbe essere soggetto a limitazioni e prescrizioni generali.

Le attività classificabili insalubri di II classe non sono compatibili con la residenza salvo le eccezioni di seguito riportate:

Sono ritenute compatibili con zone residenziali di tipo A, A1, A2, B4 le seguenti attività con un massimo di 5 addetti, salvo casi più restrittivi espressamente indicati:

Insalubri di II classe:

1. Laboratori orafi con presenza delle sole fasi di assemblaggio mediante saldatura (a microflamma o a idrogeno utilizzando appositi generatori, è escluso l'utilizzo di bombole contenenti gas compressi liquefatti) e finitura superficiale meccanica (burattatura, lavaggio, spazzolarura) {II, C, 11}.
2. Tipografie, litografie, serigrafie senza rotative e con meno di 3 addetti {II, C, 16}.
3. Restauro e riparazioni di mobili in materiale legnoso ad esclusione di verniciatura a spruzzo {II, C, 5}.
4. Attività di conservazione di frutta, deposito di formaggi nonché salumifici senza macellazione solamente se annessi a vendite dirette a conduzione artigianale/familiare {II, B, 26; 27; C, 12}.

Attività a significativo impatto igienico-sanitario:

1. Cucine, ristorazioni, rosticcerie e mense con esclusione di attività di catering, purché dotate di idonei filtri a carbone sulle emissioni e di idoneo sistema di evacuazione fumi al di sopra del tetto.
2. Attività estetica, sanitarie e di servizio e cura della persona.
3. Confezionamento abbigliamento in tessuto e pellami.
4. Panetterie, pasticcerie ed affini con utilizzo di non più di 500 kg/giorno di farina purché dotate di idoneo sistema di evacuazione fumi al di sopra del tetto.
5. Laboratori fotografici
6. Autorimesse
7. Cicli produttivi non compresi tra quelli insalubri che richiedono la presenza di impianti termici o caldaie inserite nel ciclo produttivo purché queste siano funzionanti a metano e della potenzialità massima di 0,5 MW, secondo le norme di legge.

Re. di Cecilio P. 2000

L. 10/11/00

D. 10/11/00

8. Cicli produttivi non compresi tra quelli insalubri che richiedono la presenza di sfiiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
9. Gruppi elettrogeni per funzionamento di emergenza alimentati a metano, a norma di legge.

Sono ritenute compatibili con zone residenziali di tipo B1, B2, B3, zone per insediamenti diffusi le seguenti attività:

Insalubri di II classe:

1. Pulitura a secco di tessuti e pellami (puli-tinto-lavanderie) purché dotate di impianti a circuito chiuso {II, C, 9}.
2. Lavorazioni meccaniche in genere (compresa la lavorazione dei profilati in alluminio) con esclusione di attività di verniciatura a spruzzo, trattamento superficiale dei metalli e smerigliatura purché risulti da idonea previsione di impatto acustico la rispondenza dell'attività al dettato del D.P.C.M. 1 marzo 1991. {II, C, 11}.
3. Friggitorie con esclusione di attività di catering e purché dotate di idonei filtri a carbone sulle emissioni e di sistema di evacuazione fumi al di sopra del tetto {II, C, 7}.
4. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi (distributori di carburante) a condizione che vengano movimentati a ciclo chiuso {II, C, 14}.
5. Falegnamerie con meno di 3 addetti con esclusione di verniciatura a spruzzo e purché risulti da idonea previsione di impatto acustico la rispondenza dell'attività al dettato del D.P.C.M. 1 marzo 1991. {II, C, 5}.
6. Produzione di calzature in cuoio in attività di tipo artigianale assimilabili al calzolaio con massimo 2 addetti {II, B, 11}.
7. Laboratori annessi a farmacie ed erboristerie per la formulazione di prodotti cosmetici, farmaceutici o di profumeria {II, B, 23; 24}.
8. Preparazione e purificazione della lana in attività di tipo artigianale con massimo 2 addetti {II, B, 33}.
9. Deposito per vendita al dettaglio di mangimi semplici di origine vegetale e mangimi composti, integrati e non, di mangimi di origine animale e chimico industriale {II, B, 40; 41}.
10. Lavorazioni artigianali-sartoriali con utilizzo di pelli conciate, piume, mezze piume e piumini con massimo 5 addetti {II, B, 45; 46}.
11. Torrefazione di semi per vendita diretta al minuto con esclusione della torrefazione dei caffè e surrogati {II, B, 50}.

Attività a significativo impatto igienico-sanitario:

1. Officine meccaniche di riparazioni veicoli, carburatoristi, elettrauto e simili con esclusione di quelle dotate di banchi prova motori ed iniettori.
2. Serre
3. Stirerie
4. Autolavaggi purché non vi sia uso di solventi ed idrocarburi.

Si ritiene debbano essere confinate nelle zone E, E1, E2, E3, E4 e D1 le seguenti attività:

Attività a significativo impatto igienico-sanitario:

1. Frantoi (è richiesta idonea previsione di impatto acustico per valutare la rispondenza dell'attività al dettato del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e una fascia di rispetto non inferiore a 30 m - in analogia alle norme sulla fertirrigazione Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/1977 - rispetto alle abitazioni)



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

**Il Segretario
Generale**



Il Presidente

Copia della presente deliberazione è stata affissa

3 NOV. 1999

all'Albo Pretorio in data
e resterà in pubblicazione per i successivi 15
giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, non soggetta a
controllo preventivo di legittimità a norma
delle leggi 142/1990 e 127/1997, è stata affissa
all'Albo pretorio in data **3 NOV. 1999**.....
ed è rimasta in pubblicazione per i successivi
15 giorni, interi e consecutivi.

Diviene ESECUTIVA in data **14 NOV. 1999**
per il Segretario Generale
il funzionario delegato

